





# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Assume la presidenza l'Avv. Antonio Pisani - Sindaco .  
Assiste e partecipa il Segretario Generale FF. Dott. Francesco  
Alberto Fiore.  
Redige il processo verbale dell'adunanza il Responsabile U.S.  
Domenico COSENTINO.  
Risultano presenti il Rag. Cartolano ed il Condandante dei VV.UU.  
=====

..... In continuazione di seduta .....

I presenti in sala risultano 15 essendo entrati in precedenza i  
cons. Zaccara, De Clemente, Pittella ed allontanatisi i cons.  
Schettini, Di Lascio, Chiarelli.

Rientrano in sala l'Ass. Chiarelli ed il cons. Di Lascio.

PRESENTI - 17

Si allontanano dalla sala i cons. Caimo e Labanca G.

PRESENTI - 15

Il Sindaco-Presidente propone una inversione dell'ordine del  
giorno, nel senso di discutere prima il punto 6 e poi il punto 16.

Messa ai voti la proposta, la stessa viene approvata con 15 voti  
favorevoli, su 15 votanti, resi per alzata di mano.

Quindi, il Sindaco-Presidente pone in discussione l'argomento  
iscritto al n.6 dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA' E PER L'AFFISSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI ".

Il Sindaco-Presidente incarica l'Ass. Riccio di relazionare  
sull'argomento.

L'Ass. Riccio riferisce che:

- con il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, capo 1°, in  
attuazione della legge 23-10-1992, n.421, e' stata, tra l'altro,  
emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla  
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- con tale norma viene stabilito che, per la prima applicazione, i  
Comuni devono deliberare i relativi regolamenti entro il 30 giugno  
1994;

- le tariffe furono a suo tempo adottate con deliberazioni della  
Giunta Comunale n.85 e 86 nella seduta del 26 febbraio 1994;

- l'Ufficio comunale preposto ha approntato una bozza di  
Regolamento, tenendo conto oltre che alle disposizioni contenute



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

nel citato DLgs anche di quelle disposizioni legislative che direttamente o indirettamente attengono alla materia quali il D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, del D.Lvo 30 aprile 1993, n.285, del DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione) nonché delle circolari ministeriali n.1/3 del 15 gennaio 1994 e n.10/E del 17 marzo 1994;

- la bozza e' stata approvata dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

Terminato l'intervento dell'Ass. Riccio, il cons. De Clemente (PFI) chiede chiarimenti in ordine all'art.9 del Regolamento in questione.

Il dipendente Rag. Cosentino, su richiesta del Sindaco-Presidente, fornisce al cons. De Clemente esaurienti chiarimenti.

A questo punto il Sindaco-Presidente pone in votazione il Regolamento per ogni articolo e successivamente nel suo complesso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo I del DLgs 15-11-1993, n.507 con il quale, in attuazione della legge 23-10-1992, n.421, e' stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che:

- per la prima applicazione, i Comuni devono deliberare il Regolamento di cui all'art.3 entro il 30 Giugno 1994;

- le disposizioni di tale decreto legislativo hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1994;

- dalla stessa data e' abrogata la previgente normativa, gia' introdotta con DPR 26-10-1972, n.639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le nuove disposizioni;

- le tariffe relative all'imposta sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono state approvate con deliberazioni della G.C. n.85 e 86 del 26-2-1994;

- ai fini della classificazione di cui all'art.2 del ripetuto DLgs, la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31-12-1991, e' di 13.757 abitanti, per cui il Comune stesso appartiene alla classe IV;

- disponendo questo Ente di mq.252 di superficie destinata agli impianti delle pubbliche affissioni, giusta deliberazione di Giunta n.143 del 10-8-1990, gia' attualmente e' in regola con il parametro stabilito dal 3<sup>o</sup> comma dell'art.19 del richiamato DLgs;



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio comunale ed esaminata favorevolmente dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 23-6-1994;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della proposta di delibera di che trattasi, reso dal Responsabile U.O. Servizi Finanziari (art.53 Legge 142/90), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile U.O. Servizi Finanziari, dalla quale risulta che NON NECESSITA il parere di regolarita' contabile sulla proposta di delibera di che trattasi;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimita' della proposta di delibera innanzi citata, reso dal Segretario Generale FF. dell'Ente (art.53 Legge 142/90), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione dell'Ass. Riccio;

Con 15 voti favorevoli, su 15 votanti, resi per appello nominale;

## D E L I B E R A

- di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Del che e' verbale.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REDATTORE  
DEL PROCESSO VERBALE

Casertano D.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Pittella

IL PRESIDENTE

Pisani

IL SEGRETARIO GENERALE

Fiora



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

**26 LUG. 1994**

e fino al

**10 AGO. 1994**

Reg. N. **1448**

L'INCARICATO

Calciatti

SECRETARIO GENERALE FF.

Vicidonte



## DICHIARAZIONE IN UFFICIO

Visto il Registro Protocollo Generale, il sottoscritto Responsabile U.S. dichiara che, nei dieci giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione, non sono pervenute richieste di invio al controllo.

Il, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE U.S. SEGRETERIA

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale,

attesta

che la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, legge 8.6.1990, n.142.

Il, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Copia della presente deliberazione e' stata spedita alla Sezione di Controllo di Lagonegro il 26 LUG. 1994 con nota N. 10431

{ } su iniziativa del Consiglio o della Giunta Municipale, ai sensi dell'art.45, 1° comma, della legge 8-6-1990, n.142;

{ } essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45, commi 2 o 4, della legge 8-6-1990, n.142.

Pervenuta copia alla Sezione Decentrata di Controllo il giorno (vedi attestazione ricevuta con timbro a data)

li, 26 LUG. 1994



SEGRETARIO GENERALE FF.  
Vicesegretario

PROT. 1582

REG. 9519

REGIONE BASILICATA

La Sezione Decentrata di Controllo di Lagonegro nella seduta del 2-8-94 ha adottato la seguente decisione, ai sensi dell'art.46 della legge 8.6.1990, n.142:

*Non ha mai riscontrato vizi di legittimita'*

Lagonegro, li' 2-8-1994

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
f.to *Roberto Antonio Ferracelli*

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

a t t e s t a

1) Che, con decisione n. \_\_\_\_\_ di reg., prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Sezione Decentrata di Controllo di Lagonegro, ai sensi dell'art.46 della legge 8.6.1990, n.142, ha dichiarato di non aver luogo a provvedere per mancanza di rilievi:

o p p u r e

Che, nei venti giorni successivi al \_\_\_\_\_ (data di ricezione con timbro a data della Sezione Decentrata di Controllo) non e' pervenuta alcuna decisione di annullamento.

2) CHE, PERTANTO, LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

Lauria, li' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.88 DEL 29 GIUGNO 1994

-----0000000000-----

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Fittella

IL PRESIDENTE  
Fizani

IL SEGRETARIO GENERALE FF.  
Fiora





# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
=====

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SER-  
VIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile U.O. Servizi Finanziari;

- VISTO gli artt. 32 - comma 2 - lett.a) e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- VERIFICATA la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alla normativa vigente, che disciplina la specifica materia;
- RILEVATO che, in merito, e' stata svolta l'istruttoria che si riteneva necessaria;

esprime parere favorevole

in ordine alla REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA della proposta di deliberazione in oggetto.

Lauria, li' 24 giugno 1994

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI  
Carto ans



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

## PARERE DI LEGITTIMITA'

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

^^^^^^^^^^^^^^^^

- VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- VISTI gli artt. 32 - comma 2 - lett.a) e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- VISTO il parere del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarita' tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, per la rispondenza alle norme vigenti e, in particolare, a quelle attinenti alla specifica materia e la completezza della istruttoria ritenuta necessaria;

si esprime parere favorevole

in ordine alla LEGITTIMITA' della proposta di deliberazione precitata.

Lauria, li' 27 GIUGNO 1994

IL SEGRETARIO GENERALE FF.

F. Pace



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.88 DEL 28 GIUGNO 1994

-----0000@@@000-----

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Pittella,

IL PRESIDENTE  
Fisani

IL SEGRETARIO GENERALE FF.

Flore





# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(adeguato alle norme contenute del D.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA'



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel presente capo e' disciplinata l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' di cui al Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

### ART. 2

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e' di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in cioncessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinera' la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sara' approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### ART. 3

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

PK

4. Tutti provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## ART. 4

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento.

## Art. 5

### SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

## Art. 6

### OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente sul modello messo a disposizione dal Comune e dal concessionario.

2. Sara' cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 2 prendere le iniziative necessarie affinche' sia sempre assicurata la disponibilita' dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché si verifichino modificazioni degli



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## Art. 7

### CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicita' si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
  - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
  - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
  - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, la pubblicita' si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

## Art. 8

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporra' alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovra' in ogni caso contenere:
  - a) il censimento degli impianti in atto;
  - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

## Art. 9

### TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano degli impianti dovra' prevedere le seguenti tipologie e quantita' degli impianti:
  - a) n. 4 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
  - b) n. 4 impianti ai margini delle strade.

## Art. 10

### PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicita' dovra' risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sara' rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorita', qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
  - per la pubblicita' ordinaria (art. 12 del D.Lgs n. 507/1993);
  - per la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

proiezioni (art. 14 D.Lgs n. 507/1993), superiori a 30 giorni;  
sara' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di quattro mesi.

## Art. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovra' essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L.500.000 cosi' determinato:

- a) Diritti di istruttoria - compresi  
i sopralluoghi.....L.400.000
  - b) Rimborso stampati.....L.100.000
- Totale L.500.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potra' essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

## Art 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune puo' provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovra' anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risultera' dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

## Art. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

## Art. 14

### PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

## Art. 15

### PUBBLICITA' ESECUTIVA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicita' di cui al comma 1 sara' rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## Art. 16

### RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

## Art. 17

### TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicita' e' dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esecuzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio sulla pubblicita', in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

## Art. 18

### RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
  - a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altre ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche,



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

*R*

sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Art. 19

### ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

#### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicita' comunque effettuata l'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) La pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

di lucro;

- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzò usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## Art. 20

### GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

## Art. 21

### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate (ex Intendenza finanza) sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

## Art. 22

### DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, e' vietata ogni forma di pubblicita'.

2. per la pubblicita' sulle strade o in vista di esse trovano applicazioni:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicita' sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

R

Art. 23

## LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, e' vietata dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e nelle ore notturne.
2. E' parimenti vietata la pubblicita' con mezzi acustici, in prossimita' di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimita' di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non devra' superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 24

## LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicita' mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:  
E' vietata dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e nelle ore notturne.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

8

## CAPO II - NORME GENERALI

### Art. 25

1. Nel presente capo e' disciplinata la effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

### Art. 26

#### SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso e' richiesto.

### Art. 27

#### DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

### Art. 28

#### SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 20 per ogni mille abitanti.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinera' la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

### Art. 29

#### RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. la superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica ..... 35%
- b) alle affissioni di natura commerciale.....55%
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....10%



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

1002

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## Art. 30

### SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## Art. 31

### AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.

## Art. 32

### RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza del Tesoriere comunale at-



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

testante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 500.000  
cosi' determinato:

- a) Diritti di istruttoria-compresi i sopralluoghi L. 400.000
- b) Rimborso stampati..... L. 100.000

Tornano L. 500.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potra' essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

## Art. 33

### MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui al comma 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovra' essere indicato il giorno in cui l'affissione avra' luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sara' immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilita' sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione e' stata fatta.

## Art. 34

### CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovra' essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sara' trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Datta copia non potra' essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

## Art. 35

### ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non da' diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovra' pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovra' pervenire all'ufficio comunale



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

## Art. 36

### TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

## Art. 37

### RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

## Art. 38

### ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità relativi alle iscrizioni nelle liste di leva; alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti-regularmente autorizzati.

## Art. 39

### PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

## Art. 40

### GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

## Art. 41

### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
  - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

RS

## CAPO III - SANZIONI

### Art. 42

#### SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esse dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### Art. 43

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.



# COMUNE DI LAURIA

(PROVINCIA DI POTENZA)

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.